



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 77/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischedda	Presidente
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

Nell'adunanza del 22 giugno 2016

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Rivara**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 5 maggio 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Con nota prot. n. 1506 del 30 aprile 2016, trasmessa per il tramite del Cal con nota prot. n. 15660 del 3 maggio 2016 ed acquisita a prot. Cdc n3892 del 5 maggio 2016, il Sindaco del Comune di Rivara (TO) formula richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Premette il Comune istante di essere intenzionato, nell'ambito della programmazione culturale per l'anno 2016, ad organizzare "attività in materia culturale/artistica che risaltino i protagonisti della storia locale" e che tra queste potrebbe rientrare l'allestimento nel territorio comunale di una mostra di pittura intitolata "Carlo Pittara e i pittori di Rivara", già organizzata in Torino dalla "Fondazione Accorsi-Ometto"-Museo di arti decorative, ente senza fini di lucro.

Il Comune intenderebbe altresì concedere il patrocinio alla mostra, mettere a disposizione i locali nonché erogare un contributo per la parziale copertura delle spese di allestimento.

Chiede, quindi, il Comune *"di conoscere se sia legittima la concessione di detta tipologia di contributo o se la stessa rientri nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del sopra richiamato D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 ("divieto di sponsorizzazioni")"* e *"di conoscere, qualora la spesa sia legittima, se debba essere considerata una spesa soggetta alle limitazioni imposte dal soprarichiamato art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122"*.

DIRITTO

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Rivara alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere è parzialmente ammissibile, nei limiti che si diranno.

Pur potendosi ritenere il quesito vertente in materia di contabilità pubblica –che, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce “alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”-, nel caso di specie, tuttavia, la formulazione del quesito richiede alla Sezione di fornire anche indicazioni di tipo concreto, sul piano operativo: per tale profilo va esclusa la sussistenza del presupposto oggettivo in relazione alla (necessaria) concorrenza dell’ulteriore requisito della generalità ed astrattezza della questione sottostante al quesito, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell’attività svolta dalla Corte dei Conti nell’ambito di altra funzione ovvero dell’esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

Tuttavia, astraendo la richiesta formulata dagli elementi di fatto e concreti, può essere espresso parere limitatamente ai profili di individuazione delle attività di sponsorizzazione degli enti locali.

MERITO

La questione oggetto della richiesta di parere è stata affrontata numerose volte dalla giurisprudenza contabile e su di essa si è formato un consolidato orientamento teso “a precisare come, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (nel caso di specie, l’interesse alla conservazione del patrimonio storico e artistico) il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la

stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata” (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR)” (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).

Una contribuzione pubblica può qualificarsi come spesa di sponsorizzazione, come tale incorrente nel divieto di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, quando “*presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine (cfr. deliberazione n. 1075/2010/PAR). Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L’attività, dunque, che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione.*” (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).

Da tale consolidato orientamento la Sezione non ha motivo di discostarsi, fermo restando che l’applicazione al caso concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell’ente locale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara parzialmente ammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Rivara e lo rende nei sensi di cui in motivazione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2016

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Il Relatore

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Depositato in segreteria il 30/06/2016

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Federico Sola